



06248 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 18/02/2014 - CC

R.G.N. 20470/2012

Cau. 6248

Rep.

C.V. + C.T.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20470-2012 proposto da:

SOCIETA' SUPEREMME SPA, nella qualità di Assuntore del concordato fallimentare Elettroforniture Paderi Sas, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CASSOTTA CHIARA LAURA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -**contro**

EQUITALIA CENTRO SPA, - società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Equitalia Spa, in persona dell'Amministratore delegato, società che con atto di fusione per incorporazione ha incorporato la società EQUITALIA SARDEGNA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCCHI CLEMENTE NICCOLO', giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 65/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 31/1/2012, depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.



La Corte rilevato che sul ricorso n. 20470/12 proposto dalla Superemme spa nei confronti di Equitalia Sardegna spa il Consigliere relatore ha depositato ai sensi dell'art 380 bis cpc la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:

RILEVATO

che la Superemme spa quale assuntrice del concordato Elettroforniture ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 65/12 con cui la Corte d'appello di Cagliari sez.dist. Sassari ha accolto l'appello contro la sentenza n. 126/10 del Tribunale di Tempio Pausania , che aveva accolto solo in minima parte l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Elettroforniture proposto da Equitalia Sardegna, ed ha conseguentemente ammesso al passivo del fallimento predetto la somma di euro 99.194,87 in privilegio ex art 2752 n. 1 c.c e la somma di euro 4432 in chirografo; che Equitalia Sardegna ha resistito con controricorso.

Osserva



Con i due motivi di ricorso la società ricorrente contesta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che l'amministratore della società fallita, pur dopo la dichiarazione di fallimento, fosse legittimato a presentare istanza di condono fiscale nel 2003, il mancato pagamento delle cui rate aveva determinato l'emissione della cartella di pagamento da parte di Equitalia e la successiva istanza di ammissione al passivo sulla base di quest'ultima.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contengono diverse prospettazioni della medesima questione, sono manifestamente infondati.

La giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, ha già chiarito che in tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (come nella fattispecie in esame) legittimato a proporre istanza di definizione agevolata, a seguito del fallimento del contribuente, dev'essere considerato, in caso d'inerzia del curatore, anche il



fallito: quest'ultimo, infatti, non è privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell'atto impositivo, ed essendo per tale motivo legittimato, nell'inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori. (Cass 11068/06).

Dunque l'amministratore della società fallita era certamente legittimato a proporre l'istanza di condono non risultando dedotta alcuna attivazione della procedura sul punto..

Come già riportato, a seguito del mancato pagamento delle rate di quest'ultimo è stata emessa cartella esattoriale non impugnata dal curatore. Ne consegue che - come correttamente osservato dalla sentenza impugnata - in sede di verifica dello stato passivo nessuna contestazione poteva essere mossa dal curatore avverso la detta cartella non impugnata a suo tempo, essendo ogni questione



relativa alla fondatezza della pretesa tributaria riservata alla giurisdizione tributaria.

Sul punto è sufficiente ricordare quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie. (Cass Sez.Un 20112/05; Cass 7791/06).

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 7.9.13

Il Cons.relatore”



